



Verso il futuro

REGOLAMENTO D'USO

AREA DI SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di C. C. n. 12 del 22 Marzo 2018



Verso il futuro

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di area di sgambamento, debitamente recintata e servita, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

ART. 2 – Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

ART. 3 - Principi generali della regolamentazione

L’area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazio ampio, riservato ed opportunamente protetto rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

ART. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

ART. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell’area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l’area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
3. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti.



Verso il futuro

4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, su richiesta degli utenti in attesa, gli utilizzatori sono tenuti ad uscire dall'area per consentire un altrettanto periodo di sgambatura dei cani delle persone richiedenti, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto.
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
12. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
13. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.
15. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
16. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura; in caso di deiezioni liquide, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle medesime, anche con l'ausilio di acqua prelevabile dalla fontana posta all'interno dell'area.
17. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello d'ingresso.
18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

ART. 6 - Apertura dell'area

L'area di sgambatura oggetto del presente regolamento resterà sempre aperta, salvo diverse disposizioni, rese note dall'Amministrazione Comunale mediante l'affissione dei nuovi orari stabiliti. In deroga a quanto eventualmente previsto con l'istituzione degli orari di apertura predetti,



Verso il futuro

il Comune può decidere l'apertura dell'area al di fuori degli orari previsti in occasione di manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura della stessa per validi motivi.

ART. 7 – Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. E' vietato l'accesso ai cani femmina in calore, ovvero di cani con meno di tre mesi di vita.
3. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
4. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
5. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
6. E' vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
7. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.
8. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
9. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
10. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
11. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire eventuali buche scavate dall'animale.
12. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria, svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

ART. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.